GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 6 febbraio 1924** — **Numero 31**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

A maggiore chiarimento dell'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 corrente febbraio, e nella quale incorsero errori tipografici, si ripete il testo della medesima.

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, concernente la interpretazione di alcune norme del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio corrente anno (pagine 400-401), sono incorsi i seguenti errori, che, in conformità del decreto originale, qui appresso si rettificano: nelle premesse del decreto, dove è detto: « vista la legge 18 luglio 1912, n. 866 », deve leggersi: « vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 »; all'art. 1, primo comma, dove è detto: « superi tuttavia la somma di L. 12,000 e per metà per la parte, ecc. », deve leggersi: « superi tuttavia la somma di L. 12,000, tale ammontare sarà computato per intiero fino al limite di L. 12,000 e per metà per la parte, ecc. »; all'art. 4, secondo comma, dove è detto: « qualora abbiano raggiunto il 50° anno di età, ed il 40° anno di servizio utile », deve leggersi: « qualora abbiano raggiunto il 50° anno di età, od il 40° anno di servizio utile »; all'art. 4, terzo comma, dove è detto: « richiamati dal primo comma », deve leggersi: « richiesti dal primo comma »; all'art. 6 dove è detto: « per quello dell'art. 4 », deve leggersi: « per quelle dell'art. 4 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2933.
Elevazione dell'importo della lotteria concessa con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'« Ospizio Marino » ed « Ospedale dei bambini Enrico Albanese », di Palermo e dell'« Associazione contro la tubercolosi », pure di Palermo . . Pag. 582

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3138.
Nuovo ordinamento degli archivi notarili . . . Pag. 582

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3139.
Provvedimenti per il credito agrario . . . . . Pag. 585

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 62.
Numero delle onorificenze che potranno conferirsi in ciascun anno nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona d'Italia . . . Pag. 587

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 64.
Vigilanza dell'autorità politica della Provincia sulle associazioni o corporazioni, di qualsiasi natura, mantenute coi contributi dei lavoratori . . . . Pag. 587

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 56.
Autorizzazione al comune di Cavaria ed Uniti a cambiare la propria denominazione in « Cavaria con Premezzo » . Pag. 588

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2947.
Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare una donazione in suo favore . . . . Pag. 588

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 3006.
Istituzione del Collegio di probiviri per le industrie del marmo ed affini, in Seravezza . . . . Pag. 588

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 3007.
Istituzione dei Collegi di probiviri per le industrie alimentari e per le industrie poligrafiche e della carta, in Lucca. Pag. 589

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3010.
Erezione in Ente morale della Società italiana di dermatologia e sifilografia . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3012.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Bari . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3013.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Teresa Ciceri, in Como . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3014.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Robecchi, di Vigevano . . Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3015.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Vico, di Napoli . . . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3016.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Girgenti. . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3017.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Lucrezia Della Valle, in Cosenza. Pag. 589

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3018.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio B. Telesio, in Cosenza . . . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3019.
Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Trento. . . . . Pag. 589

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3112.
Donazione allo Stato di un dipinto di Bernardo Celentano. Pag. 590

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3115.
Erezione in Ente morale dell'Istituto San Luigi Gonzaga, in Chieti . . . . Pag. 590

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 gennaio 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Salerno. Pag. 590

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1924.
Costituzione delle sezioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale . . . . Pag. 590

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Avviso di arruolamento per n. 200 agenti di custodia in servizio provvisorio nelle carceri delle nuove Provincie . . . . . . Pag. 591

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 591

Ministero delle finanze: Perdita di certificati . . . Pag. 592

BANDI DI CONCORSO

Ministero delle finanze: Concorso fra ricevitori del lotto pel conferimento di Banchi a titolo di promozione . Pag. 594

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2933.

Elevazione dell'importo della lotteria concessa con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'« Ospizio Marino » ed « Ospedale dei bambini Enrico Albanese », di Palermo e dell'« Associazione contro la tubercolosi », pure di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 275, con la quale fu autorizzata la concessione di una lotteria nazionale, con esonero da ogni tassa, di L. 5,000,000 a favore dell'« Ospizio Marino » ed « Ospedale dei bambini Enrico Albanese » di Palermo e dell'« Associazione contro la tubercolosi » pure di Palermo;

Ritenuto che, per effetto della legge 2 luglio 1908, n. 464, la detta lotteria dovrà svolgersi nell'esercizio 1924-25;

Ritenuto che la sopravvenuta svalutazione della moneta riduce sensibilmente, negli attesi risultati economici, la portata della concessione, e che legittima pertanto si presenta la richiesta degli Enti perchè ne sia congruamente aumentato l'ammontare;

Ferme le modalità già stabilite pel reparto, fra i due Enti concessionari, del ricavato della lotteria stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'importo della lotteria concessa con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell' « Ospizio Marino » ed « Ospedale dei bambini Enrico Albanese » e dell' « Associazione contro la tubercolosi » di Palermo, è elevato da L. 5,000,000 a lire 12,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 152. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3138.

Nuovo ordinamento degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte settima, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni Comune sede di Consiglio notarile è stabilito un archivio notarile distrettuale.

Nel caso di riunione di uno o più distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.

Fino a tanto che non sarà possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che già vi si trovano depositati. Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile del luogo dove ha sede il Consiglio notarile.

Art. 2.

Le norme di assunzione in servizio e di carriera del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il grado ed il numero degli impiegati ed uscieri per ogni archivio sono stabiliti con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 4.

Il personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari è costituito in unico ruolo per categoria e grado, con le denominazioni e con il trattamento economico stabilito dal-

l'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in conformità dell'allegato III e della tabella n. 1 dell'allegato V del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La decorrenza dei nuovi stipendi avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Art. 5.

Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto siano applicabili, le disposizioni per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in vigore per gli impiegati dello Stato e altresì quella dell'art. 188, comma 1°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

Agli impiegati e agli uscieri degli archivi notarili distrettuali e sussidiari inscritti alla Cassa di previdenza sono estese le disposizioni in vigore per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne la misura della pensione o della indennità, nei soli casi in cui queste sono dovute ai termini delle disposizioni stesse.

La differenza tra la pensione e la indennità liquidata dalla Cassa di previdenza, tenuto conto, per stabilire la misura della pensione, dell'intero capitale individuale, e la pensione o l'indennità, a cui l'impiegato o l'usciere avrebbe diritto, secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sarà liquidata secondo le norme stesse sul fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Art. 7.

I contributi personali, di cui all'alinea *c*) e il contributo ordinario di cui all'alinea *d*) dell'art. 4 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, sono elevati dal 4 al 6 % a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Art. 8.

Agli articoli 119 e 120 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili è sostituito il seguente articolo:

« Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le Giunte dei Comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro ».

Disposizioni generali transitorie.

Art. 9.

Gli attuali archivi notarili sussidiari sono soppressi, salvo per essi il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Con decreto del Ministro per la giustizia sarà stabilita la data in cui avverrà la disposta soppressione.

Art. 10.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che già sono investiti del grado.

I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e, successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti.

I posti di archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sarà fatta dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo *C*.

La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado del gruppo *A* sarà stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianità, e, in caso di pari stipendio e di pari anzianità, dall'età.

Le stesse norme si osserveranno per l'assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo *C* e per l'assegnazione del posto in ogni singolo grado.

Art. 11.

Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell'archivio cui appartengono, non potranno essere mantenuti nell'archivio stesso e d'ufficio saranno trasferiti in altri archivi ai posti del corrispondente grado. Coloro che non raggiungono la nuova destinazione, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a meno che, con il loro asssenso, non possano essere nominati a posti inferiori nell'archivio cui appartengono o in altri archivi.

Art. 12.

Le persone attualmente addette presso gli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di custodia in modo stabile e sotto qualsiasi denominazione di inservienti, custodi e portieri, potranno essere assunte col 1° gennaio 1924 in pianta e nominati uscieri, sempre che abbiano prestato lodevole servizio e siano riconosciuti idonei per età e salute, sia per capacità e per condotta a disimpegnare ancora le mansioni stesse.

La nomina non potrà avvenire se non su parere favorevole della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione o di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.

Per coloro, i quali, pur avendo prestato lodevole servizio stabile, non potessero, per mancanza di posto o per ragione di salute o di età, essere nominati in ruolo, sarà corrisposta una indennità in proporzione agli anni di servizio prestato e in ogni caso non minore di un'annata del salario precedentemente goduto.

Art. 13.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dovranno cessare dall'esercizio stesso.

Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall'impiego.

Art. 14.

Entro il 31 dicembre 1924 saranno dispensati dal servizio gli impiegati che per malattia o per incapacità non siano in condizione di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro.

Il provvedimento sarà preceduto dal parere della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili e per la procedura saranno osservate le norme stabilite dall'art. 291 del regolamento approvato col Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'esecuzione della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

Entro lo stesso termine saranno collocati a riposo d'ufficio gli impiegati che abbiano compiuti 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Art. 15.

Attuati i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio, di cui ai precedenti articoli, qualora gli impiegati in servizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari risultino ancora in eccedenza rispetto al numero fissato con le nuove tabelle per i diversi gradi nel ruolo unico, potranno essere dispensati dal servizio, udita la Commissione che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, nell'ordine seguente e nei gradi in cui risulti l'eccedenza, sino all'eliminazione dell'eccedenza stessa:

a) gli impiegati degli archivi predetti, che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1924, 40 anni di effettivo servizio, non computato il servizio militare;

b) altri impiegati, anche se non si trovino nelle condizioni anzidette.

Tale dispensa sarà indipendente dal posto soppresso o dalla appartenenza dell'impiegato all'archivio, in cui si è effettuata la soppressione.

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 113 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è abrogato.

Art. 17.

Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

Per la liquidazione degli onorari di copia cessa di avere effetto la limitazione del massimo stabilito nel comma 2° dell'art. 15 della tariffa medesima.

Art. 18.

Per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione è dovuto all'archivio il diritto fisso di L. 2, in esso compreso quello stabilito nell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 19.

La quota del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, dovuta dal notaro alla cassa dell'archivio, è elevata da centesimi 50 a L. 1.

Art. 20.

Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili è stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di L. 50.

Per coloro che prendono parte a più concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa è ridotta a L. 30 per ciascun posto.

Art. 21.

Le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della prova che è stata versata in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, la tassa di concorso indicata nell'articolo precedente.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 18, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del Codice di commercio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge e del regolamento notarili, che disciplinano l'uso e la tenuta dei repertori e dei registri dei protesti cambiari.

A questo effetto i notari dovranno presentare in archivio, prima di farne uso e perchè siano numerati e firmati, i fogli dei detti repertori e registri, ed il conservatore dell'archivio continuerà a tenere il registro prescritto dall'art. 74 del regolamento notarile, in cui dovrà soltanto prendere nota, con le modalità nell'articolo stesso indicate, dei fogli enumerati e firmati.

La presente disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1924.

Art. 23.

Dal 1° gennaio 1924 è abolita l'indennità per l'ispezione degli atti dei notari stabilita dall'art. 130 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 24.

I compensi fissi di annue L. 500 e di L. 400 stabiliti dall'art. 136 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'incaricato delle funzioni di segretario della Commissione che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, e per colui che lo coadiuva, sono aboliti.

Art. 25.

L'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili è facoltativa per gli uscieri, che saranno assunti in ruolo ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 26.

La disposizione dell'art. 102 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogata.

Sono però estese agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni riguardanti la responsabilità dei pubblici funzionari contenute nel R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

Con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto saranno introdotte nello stato di previsione della spesa

per gli archivi notarili distrettuali e sussidiari le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 28.

Ove non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 29.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le ulteriori norme necessarie per la sua esecuzione.

Le norme anzidette e i decreti, di cui agli articoli 2, 3 e 27, saranno emanate di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 13. — GRANATA.

ALLEGATO.

Ruolo organico del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Conservatori	48
8°	Capi archivisti	19
9°	Primi archivisti	33
10°	Archivisti	36
		136

CARRIERA D'ORDINE.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Coadiutori capi	12
10°	Primi coadiutori	37
11°	Coadiutori	61
12°	Assistenti	110
13°	Assistenti aggiunti	26
		246

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Grado		Numero dei posti
—	Uscieri	74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3139.
Provvedimenti per il credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delega di poteri accordata al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Visti i Regi decreti-legge 10 novembre 1920, n. 1636, e 21 agosto 1922, n. 1210;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno possono essere autorizzati ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

L'autorizzazione all'emissione delle cartelle sarà accordata con decreti del Ministro per l'economia nazionale e dovrà essere subordinata alla costituzione di apposita sezione autonoma con capitale proprio. Con gli stessi decreti sarà determinato in quali Provincie del Regno tali sezioni possono svolgere la propria azione.

Gli istituti creati con legge speciale per l'esercizio del credito agrario, salve le facoltà anteriormente loro accordate, potranno anche funzionare, per la concessione dei mutui, quali agenzie locali delle predette sezioni degli istituti di credito fondiario.

L'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, le casse di risparmio ordinarie, i monti di pietà, gli istituti di assicurazione ed ogni altro istituto avente fini di previdenza e risparmio, nonchè gli istituti ordinari e cooperativi di credito e quelli di credito agrario creati con legge speciale ed i privati sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, alla formazione ed all'incremento del capitale delle sopra indicate sezioni degli istituti di credito fondiario.

Art. 2.

Ove se ne riconosca l'opportunità, il Governo del Re è autorizzato a costituire appositi istituti speciali, ai quali competeranno tutte le facoltà attribuite dal presente decreto agli istituti di credito fondiario, nonchè il concorso di cui all'articolo seguente

Art. 3.

Lo Stato potrà concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui di cui ai precedenti articoli in misura non superiore al 2.50 % all'anno, ovvero all'1.25 % per semestre, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Uguale concorso potrà essere concesso dallo Stato nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari accordati, anche con fondi non provenienti da emissione di cartelle, dagli istituti di credito agrario creati con legge speciale e da quelli di cui agli articoli 2 e 6.

Art. 4.

La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato negli interessi sui mutui ipotecari a termini del precedente articolo farà carico al capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-924 ed a quelli corrispondenti degli esercizi venturi.

La somma stanziata nel detto capitolo sarà elevata a L. 4,000,000 nell'esercizio 1924-925 ed aumentata di lire 4,000,000 in ciascuno degli esercizi successivi, fino a raggiungere la somma di L. 40,000,000 annui. Le somme eventualmente non erogate in ciascun esercizio andranno in aumento degli stanziamenti degli esercizi successivi.

Art. 5.

Il « Credito agrario per il Lazio », istituito con la legge 21 dicembre 1902, n. 542, è trasformato in « Istituto di credito agrario per l'Italia centrale », il quale è autorizzato a compiere nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche le operazioni di cui agli articoli 5 e 17 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

L'istituto è altresì autorizzato a ricevere depositi di numerario ed a fare, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini. Le somme provenienti dai detti depositi dovranno essere esclusivamente impiegate nelle operazioni indicate all'art. 5 del citato testo unico.

La Federazione per il credito agrario nelle Marche e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, costituite a sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7, cesseranno di esistere all'atto dell'applicazione del presente decreto, e le funzioni ad esse attualmente demandate saranno esercitate dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, il quale assumerà la liquidazione delle operazioni effettuate dalle Federazioni stesse. Compiuta tale liquidazione, le attività residuali saranno attribuite al detto istituto.

Il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è costituito:

a) dal patrimonio del « Credito agrario per il Lazio »;

b) dal fondo di L. 700,000 e dal fondo di L. 400,000 assegnati per l'esercizio del credito agrario rispettivamente nelle Marche e nell'Umbria, a norma dell'art. 43 del precitato testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

All'aumento del patrimonio dell'istituto suddetto potranno concorrere, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, le casse di risparmio, i monti di pietà e gli istituti ordinari e cooperativi di credito.

Art. 6.

Le casse di risparmio, i monti di pietà e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, alla costituzione di istituti federali per l'esercizio del credito agrario.

A tale costituzione potrà farsi luogo in Toscana e nelle altre regioni o provincie dove non esistono istituti di credito agrario creati con legge speciale.

La partecipazione delle casse di risparmio e dei monti di pietà dovrà essere effettuata con mezzi tratti dalle disponibilità patrimoniali.

Art. 7.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, potrà disporsi la cessazione della gestione, da parte della cassa di risparmio del Banco di Napoli, delle casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo.

Con gli stessi o con successivi decreti potrà essere disposto il raggruppamento di dette casse in istituti di credito agrario interprovinciali o regionali e potrà essere attribuita, tanto a siffatti istituti che alle dette casse, una competenza territoriale corrispondente alle caratteristiche ed alle esigenze agricole delle varie zone in cui debbono operare.

Le norme relative al funzionamento, all'ordinamento ed alle facoltà ed attribuzioni delle casse e degli istituti predetti saranno dettate con decreti del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 8.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale e gli istituti di credito fondiario, per le operazioni di cui all'art. 1, godranno di tutte le esenzioni ed agevolezze fiscali e giudiziarie, di cui agli articoli 23 (1° comma), 25 (1° comma), 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del testo unico 9 aprile 1922, numero 932.

Rimane ferma la disposizione contenuta nel decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 282, secondo cui veruna esenzione può accordarsi in materia di tasse di bollo sulle cambiali.

Le esenzioni ed agevolezze di cui sopra spetteranno anche agli istituti speciali di cui all'art. 2 e agli istituti federali di credito agrario di cui all'art. 6.

Art. 9.

Le anticipazioni sul fondo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, accordate per L. 1,000,000 al « Credito agrario per il Lazio », per L. 1,000,000 alla Federazione per il credito agrario nelle Marche e per L. 500,000 alla Federazione per il credito agrario nell'Umbria, si intendono trasferite all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

Dette anticipazioni e quelle accordate sul medesimo fondo per L. 2,000,000 all'Istituto di credito agrario per la Liguria saranno restituite in dieci rate annuali uguali, a partire dal 1° gennaio 1931, e su di esse non sarà dovuto alcun interesse allo Stato.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, mediante Regi decreti, l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 91 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, in quelle regioni o Provincie nelle quali se ne manifesti l'utilità.

Art. 11.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le leggi e i decreti anteriori in materia di credito agrario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 15. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 62.

Numero delle onorificenze che potranno conferirsi in ciascun anno nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Magistrale decreto 15 gennaio 1922, numero 127;

Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di gran croce	6
Grandi ufficiali	25
Commendatori	95
Ufficiali	235
Cavalieri	636

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di gran croce	21
Grandi ufficiali	103
Commendatori	605
Ufficiali	1281
Cavalieri	5273

La ripartizione fra la Presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri, dei numeri di onorificenze stabilite dal presente articolo, è stabilita dal prospetto che, redatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Primo Segretario predetto, viene allegato al presente decreto.

Art. 2.

Non sono comprese nei numeri di cui al precedente articolo, le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma di Nostro Moto Proprio e quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, ai sudditi esteri ed ai funzionari dello Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei Regi Magistrali decreti 3 dicembre 1885, n. 3367 e 3 gennaio 1889, numero 5890, concernenti la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d' osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOSELLI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 14. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 64.

Vigilanza dell'autorità politica della Provincia sulle associazioni o corporazioni, di qualsiasi natura, mantenute coi contributi dei lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le associazioni o corporazioni di qualsiasi natura, comunque denominate, ancorchè regolarmente costituite, le quali traggano, in tutto od in parte, i mezzi finanziari occorrenti alla esplicazione della loro attività, da contributi dei lavoratori, in misura fissa o variabile, per offerta spontanea o per obbligo imposto statutariamente od in qualsiasi altro modo a soci od a terzi e si propongano di dare ai lavoratori assistenza economica o morale, sotto qualsiasi forma anche di gestione diretta, sono soggette alla vigilanza dell'autorità politica della Provincia, agli scopi e nei limiti di cui allo articolo seguente.

Art. 2.

Quando vi siano fondati sospetti di abusi della pubblica fiducia, ovvero di illecite erogazioni o trasformazioni di fondi in danno degli associati o per scopi diversi da quelli di assistenza economica o morale ai lavoratori, il prefetto può procedere ad ispezioni od inchieste sul funzionamento delle dette associazioni o corporazioni, revocarne od annullarne gli atti e può, anche, nei casi più gravi e quando l'urgenza lo richieda, dichiarare sciolti i rispettivi Consigli di amministrazione ed affidare, in via temporanea e per non più di un anno, la gestione del patrimonio sociale a un proprio Commissario, con l'incarico di provvedere agli atti conservativi e a quanto altro occorra nell'interesse dell'associazione o corporazione.

Art. 3.

Il decreto col quale il Prefetto adotta taluno dei provvedimenti indicati nel precedente articolo 2 è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Contro tale decreto è ammesso ricorso in via gerarchica, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Ministro per l'interno.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 15 giorni da quello della pubblicazione del decreto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, salvo che il Prefetto non ritenga di accordarla in pendenza del ricorso.

Contro il decreto del Ministro per l'interno è ammesso ricorso in via contenziosa, al Consiglio di Stato a termine dell'art. 22 del testo unico approvato col R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 4.

Qualora la gestione del patrimonio sociale sia stata affidata, giusta la disposizione dell'art. 2, ad un Commissario prefettizio, questi dovrà, un mese prima della scadenza del

termine stabilito nel decreto, presentare al Prefetto una dettagliata relazione sulle condizioni dell'associazione, sulla consistenza patrimoniale e sulle irregolarità eventualmente riscontrate.

Il Prefetto, intesi, ove occorra, gli interessati od i loro rappresentanti, deciderà, con suo motivato decreto, se la gestione straordinaria del patrimonio sociale debba cessare e l'amministrazione essere restituita ai rappresentanti dell'associazione o se debba essere ancora prorogata o se debba invece addivenirsi alla liquidazione del patrimonio. In tale ultimo caso dovrà fare le proposte per la destinazione delle eventuali attività nel modo che ritenga più conforme alle finalità di tutela economica e morale delle classi lavoratrici aderenti all'associazione o corporazione. Ogni eventuale proroga non può essere disposta per un termine superiore a quello indicato nel precedente articolo 2.

Il decreto del Prefetto è pubblicato nel Foglio degli annunzi della Provincia.

Art. 5.

Salve le azioni che possano essere proposte dinanzi alla giurisdizione ordinaria nel caso di lesione di diritti subiettivi privati, contro il decreto del Prefetto che, a norma del precedente articolo 4, abbia ordinato la liquidazione del patrimonio sociale, è ammesso ricorso in via gerarchica, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Ministro per l'interno.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni da quello in cui il decreto sia stato pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed ha per effetto la sospensione del provvedimento per la parte che dispone la liquidazione del patrimonio sociale.

Contro il decreto del Ministro per l'interno è ammesso ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato a termini dell'art. 22 del testo unico approvato col R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 6.

Quando il provvedimento che ordina la liquidazione del patrimonio sociale sia divenuto irrevocabile, le modalità della liquidazione e della destinazione delle eventuali attività sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In ogni caso la destinazione delle eventuali attività ad altri Enti od istituzioni od a persone diverse da quelle appartenenti alla associazione non può aver luogo se non quando risulti impossibile stabilire, secondo le norme dello statuto od, in difetto, secondo le disposizioni di carattere generale, la quota patrimoniale spettante a ciascuno dei partecipanti all'associazione od ai suoi aventi causa.

Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle decisioni dell'autorità giudiziaria in rapporto alle azioni eventualmente proposte a termini dell'art. 5 primo comma del presente decreto, da farsi valere, se del caso, in confronto del liquidatore o dei liquidatori del patrimonio sociale.

Salvo che sia diversamente stabilito nel decreto Reale di cui al primo comma del presente articolo, il liquidatore od i liquidatori sono nominati dal Presidente del Tribunale del luogo su richiesta del Prefetto.

Art. 7.

Qualora anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di urgenza, sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati negli articoli precedenti, il Prefetto dovrà, con suo motivato decreto, da emanarsi entro cinque giorni da quello in cui entrerà in vigore il presente decreto, prendere in esame gli atti della gestione straordinaria eventualmente compiuti, confermarli o revocarli ed emanare il provvedimento di cui all'art. 4. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso di cui all'art. 5 salve, in ogni caso, le azioni dinanzi alla giurisdizione ordinaria a norma del primo comma dello stesso articolo 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — CARNAZZA — CORBINO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 44. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 56.

Autorizzazione al comune di Cavaria ed Uniti a cambiare la propria denominazione in « Cavaria con Premezzo ».

N. 56. R. decreto 3 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene autorizzato il comune di Cavaria ed Uniti (Milano) a cambiare la propria denominazione in « Cavaria con Premezzo ».

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2947.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare una donazione in suo favore.

N. 2947. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 250,000, disposta a suo favore dal Comitato per i bisogni della pace ed omaggio al reduce, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 3006.

Istituzione del Collegio di probiviri per le industrie del marmo ed affini, in Seravezza.

N. 3006. R. decreto 9 dicembre 1923, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Seravezza, in virtù dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie del marmo ed affini con giurisdizione sul territorio dei comuni di Seravezza e Stazzema, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 3007.
Istituzione dei Collegi di probiviri per le industrie alimentari e per le industrie poligrafiche e della carta, in Lucca.

N. 3007. R. decreto 9 dicembre 1923, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono istituiti in Lucca, in virtù dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, due Collegi di probiviri: uno per le industrie alimentari ed uno per le industrie poligrafiche e della carta con giurisdizione sul territorio della Provincia, in sostituzione di quelli già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di poter funzionare.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3010.
Erezione in Ente morale della Società italiana di dermatologia e sifilografia.

N. 3010. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società italiana di dermatologia e sifilografia viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3012.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Bari.

N. 3012. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Bari ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3013.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Teresa Ciceri, in Como.

N. 3013. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Teresa Ciceri, in Como ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3014.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Robecchi, di Vigevano.

N. 3014. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Robecchi, di Vigevano ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3015.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Vico, di Napoli.

N. 3015. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Vico, di Napoli ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3016.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Girgenti.

N. 3016. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Girgenti ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3017.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Lucrezia Della Valle, in Cosenza.

N. 3017. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale Lucrezia Della Valle, in Cosenza ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3018.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio B. Telesio, in Cosenza.

N. 3018. R. decreto 23 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio B. Telesio, in Cosenza ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3019.
Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Trento.

N. 1549. R. decreto 6 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Trento, deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa l'11 agosto 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3112.
Donazione allo Stato di un dipinto di Bernardo Celentano.

N. 3112. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato l'atto di donazione fatta allo Stato dal signor Raffaele Ferrarelli del dipinto di Bernardo Celentano rappresentante il ritratto della signora Maria Giuseppa Ferrarelli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3115.
Erezione in Ente morale dell'Istituto San Luigi Gonzaga, in Chieti.

N. 3115. R. decreto 6 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto San Luigi Gonzaga, con sede nel comune di Chieti, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 gennaio 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Salerno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'nterno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Salerno.

MAESTA',

Il progressivo affermarsi delle correnti politiche nazionali e le ripercussioni provocate da tale circostanza nella compagine e nell'atteggiamento dei partiti nella città di Salerno, hanno da qualche tempo accentuato una corrente di vivace ostilità contro l'Amministrazione comunale, determinando una situazione che la tensione degli animi ha, da ultimo, fatto sboccare in violente dimostrazioni pubbliche.

In seguito a tali avvenimenti il sindaco, la Giunta e la maggioranza consigliare hanno rassegnato le dimissioni, e poichè è riuscito vano ogni tentativo di conciliazione fra le parti in contrasto, si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Non consentendo la delicatezza della situazione nei riguardi dell'ordine pubblico, tuttora anormale, una sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile, al fine di ricondurre la tranquillità nell'ambiente, un periodo di gestione straordinaria della civica azienda.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Salerno è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Michele Falvella è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1924.
Costituzione delle sezioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1924, che nomina i componenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale, nonchè i presidenti delle singole sezioni del Consiglio medesimo;

Veduto l'art. 1, secondo capoverso, del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, portante norme per il funzionamento del Consiglio superiore predetto;

Decreta:

Le tre sezioni del Consiglio superiore dell'economia nazionale sono costituite come appresso:

SEZIONE I. — *Agricoltura e foreste.*

Torrigiani gr. uff. avv. Luigi, senatore, presidente;

1. Alpe gr. uff. prof. Vittorio, ordinario nella Regia scuola superiore di agricoltura di Milano;
2. Bifani Antonino, vice segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Napoli;
3. Brambilla gr. uff. Ercole, presidente della Confederazione generale dell'industria vinicola italiana, Roma;
4. Cacciari dott. Gino, direttore generale della Federazione provinciale dei sindacati agricoltori, Bologna;
5. Di Frasso Dentice principe gr. uff. Luigi, senatore del Regno, Roma;
6. Di Tella comm. prof. Giuseppe, ordinario nel Regio istituto superiore forestale nazionale in Firenze;
7. Giannitelli Lamberto, segretario generale della Federazione nazionale mezzadri e piccoli affittuari, Roma;
8. Lissone gr. uff. Sebastiano, Torino;
9. Mazzoni on. Nino, deputato al Parlamento;
10. Morandi gr. uff. ing. Emilio, direttore della Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza;
11. Paternò Castello dei duca di Carcaci comm. Guglielmo, Catania;
12. Pavoncelli conte comm. Giuseppe, Cerignola;
13. Peglion prof. comm. Vittorio, direttore della Regia scuola superiore di agricoltura, Bologna;

14. Racheli comm. dott. Mario, vice segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Roma;
15. Sanjust di Teulada on. nob. gr. uff. ing. Edmondo, senatore del Regno, presidente della II Sezione del Consiglio dei lavori pubblici, Roma.

SEZIONE II. — *Industria.*

Silvestri gr. uff. ing. Giovanni, industriale, presidente;
1. Benni on. Antonio Stefano, presidente della Confederazione generale dell'industria italiana, Roma;
2. Capuano comm. Maurizio, amministratore delegato della Società meridionale di elettricità, Napoli;
3. Casalini Armando, vice segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Roma;
4. Cattaneo comm. rag. Giuseppe, presidente dell'Associazione italiana fabbricanti di seterie, Como;
5. Colombino Emilio, presidente del Consorzio operaio metallurgico italiano, Genova;
6. D'Aragona on. Ludovico, segretario generale della Confederazione generale del lavoro, Roma;
7. De Benedetti gr. uff. ing. Emilio, presidente della Società delle cartiere meridionali, Torino;
8. Ferrario comm. Angelo, presidente della Associazione serica italiana, Milano;
9. Gullini gr. cord. ing. Arrigo, presidente della Società « Ansaldo », Genova;
10. Olivetti on. avv. Gino, segretario generale della Confederazione generale dell'industria italiana, Roma;
11. Pirani ing. Quadrio, per le industrie edili, Roma;
12. Poma prof. Gualtiero, consigliere delegato della Società fabbriche italiane materie coloranti Bonelli, Milano;
13. Rossoni comm. Edmondo, segretario generale della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste, Roma;
14. Targetti gr. uff. ing. Raimondo, vice presidente della Associazione dell'industria laniera italiana, Milano;
15. Tarlarini ing. comm. Carlo, consigliere dell'Associazione cotoniera italiana, Milano.

SEZIONE III. — *Commercio, credito ed assicurazioni.*

Rossi S. E. conte gr. cord. avv. Teofilo, presidente della Camera di commercio di Torino, presidente;
1. Borriello comm. Biagio, vice presidente della Camera di commercio di Napoli;
2. Cartoni gr. uff. Ercole, presidente del Sindacato nazionale del commercio e della media industria, Roma;
3. Conti gr. cr. ing. Ettore, presidente dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, Roma;
4. Fortunati gr. uff. Alfredo, presidente della Camera di commercio di Roma;
5. Lucielli gr. cord. Ludovico, consigliere di Stato, Roma;
6. Moresco comm. Francesco, presidente della Camera di commercio di Genova;
7. Tedeschi dott. Vittorio, presidente della Camera di commercio di Trieste;
8. Bianchini gr. uff. avv. Giuseppe, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, Milano;
9. Ferrero di Cambiano on. marchese gr. cord. avv. Cesare, presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Roma;
10. Jung gr. uff. Guido, Palermo;
11. Ravà gr. uff. avv. Max, presidente dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, Venezia;
12. Pirelli gr. cord. dott. Alberto, consigliere delegato della Società italiana Pirelli, Milano;
13. Stringher gr. cord. prof. Bonaldo, direttore generale della Banca d'Italia, Roma;
14. Da Como on. gr. cord. avv. Ugo, presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, Roma;
15. Toja gr. uff. ing. Guido, direttore generale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni, Roma.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI E DEI RIFORMATORI.

Avviso di arruolamento per n. 200 agenti di custodia in servizio provvisorio nelle carceri delle nuove Provincie.

E' indetto un arruolamento per n. 200 agenti di custodia in *servizio provvisorio* da destinarsi alle carceri delle nuove Provincie ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973

Si avverte che gli arruolati non acquistano alcun diritto a sistemazione in ruolo e potranno in qualunque momento essere licenziati per riduzione di posti, senza diritto ad alcun compenso.

Agli arruolati spetterà, a decorrere dalla data del decreto di nomina, il trattamento economico stabilito dalle disposizioni vigenti per le guardie del corpo degli agenti di custodia.

Sarà data la preferenza al personale assunto in servizio nelle carceri delle nuove Provincie dopo il 3 novembre 1918 che abbia dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

Le domande, nelle quali dovrà specificarsi che si chiede l'arruolamento per *servizio provvisorio delle nuove Provincie*, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita legalizzato;
2. Certificato di stato libero o di matrimonio legalizzato; qualora l'aspirante sia coniugato occorre pure lo stato di famiglia legalizzato;
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultimo domicilio dell'aspirante;
4. Certificato di cittadinanza italiana;
5. Certificato generale del casellario giudiziale;
6. Certificato di esito di leva o di congedo;
7. Certificato da cui risulti anche la statura, rilasciato dal medico condotto del luogo di residenza dell'aspirante, legalizzato dal sindaco;
8. Titolo di studio o altro documento da cui risulti almeno che l'aspirante sappia leggere e scrivere, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che conoscono la lingua tedesca, slovena o croata potranno esibire i documenti comprovanti tale conoscenza, costituendo essa titolo di preferenza per l'arruolamento.

I documenti suindicati possono essere redatti in carta semplice con dichiarazione che servono per esclusivo uso di arruolamento provvisorio nel servizio delle carceri nelle nuove Provincie.

Coloro che avessero già presentato domanda per essere ammessi nel corpo degli agenti di custodia potranno partecipare anche al presente arruolamento provvisorio inviando analoga dichiarazione al Ministero della giustizia (Direzione generale delle carceri).

Le domande devono essere direttamente inviate ai signori procuratori del Re del circondario nel quale l'aspirante risiede, non oltre il 1° marzo p. v. Non saranno prese in considerazione quelle inviate direttamente al Ministero, salvo quanto sopra è detto per gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di arruolamento nel corpo degli agenti di custodia del Regno.

I signori procuratori del Re trasmetteranno a questo Ministero entro il 20 marzo p. v. le domande ad essi presentate, corredate dei prescritti documenti, delle informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza e del loro parere sulla opportunità o meno dell'arruolamento di ciascuno aspirante.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 31 gennaio scorso in Sticciano, provincia di Grosseto, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 2 febbraio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	196376	Leoni Mario fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Soana Teresa fu Remigio, ved. di Leoni Giovanni, dom. a Piadena (Cremona)	L.	285 —
3.50 %	454795	Valgoi Valentino fu Ferdinando, dom. a Bormio (Sondrio)	»	52.50
Consolidato 5 %	26519	Caramatti Caterina fu Giovanni, moglie di Luigi Volpi fu Bernardo, dom. in Cavignaga (Parma)	»	100 —
Id.	180983	De Nardis Giuseppe fu Ottavio, dom. a Chieti	»	500 —
Id.	66573	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Armeno (Novara). Vincolata	»	145 —
Id.	66574	Intestata come la precedente. Vincolata	»	125 —
3.50 %	104895	Chiesa parrocchiale ed annessa cappella dell'Immacolata in Armeno (Novara)	»	91 —
Id.	158586	Intestata come la precedente	»	3.50
Id.	173335	Chiesa parrocchiale di Armeno (Novara)	»	7 —
Id.	178707	Chiesa parrocchiale di Armeno (Novara). Legato di Giovanni Battista Miglia	»	3.50
Id.	354483	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Armeno (Novara)	»	10.50
Id.	453924	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Armeno (Novara)	»	73.50
Id.	708256	Intestata come la precedente. Vincolata	»	17.50
Id.	608112 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Maffioli Margherita fu Federico, minore, sotto la patria podestà della madre Costa Antonietta. vedova Maffioli, dom. a Civiasco (Novara) Per l'usufrutto: Costa Antonietta fu Giovanni, ved. di Maffioli Federico.	»	105 —
Id.	608113 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Maffioli Mercede fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Antonietta, ved. Maffioli, dom. a Civiasco (Novara) Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	105 —
Id.	608114 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Maffioli Ida fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Antonietta, ved. Maffioli, dom. a Civiasco (Novara) Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	105 —
Id.	608111 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Maffioli Maria fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Antonietta ved. Maffioli, dom. a Civiasco (Novara) Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	»	105 —
Id.	624936	Banca italiana di cauzioni, società anonima sedente in Roma, vincolata	»	171.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	176793	Apuzzo Amalia di Giuseppe, moglie di Avitabile Andrea, dom. in New York . . . . L.	500 —
Id.	155512	Avitabile Andrea fu Luigi, dom. in New York . . . . »	500 —
3.50 %	29899	Malabava Giuseppe fu Genesio, dom. in Spotorno (Genova), vincolata . . . . »	105 —
Consolidato 5 %	135010	Molino Angelo fu Domenico, dom. a Piovà d'Asti (Alessandria) »	620 —
3.50 %	282064 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Valente Giovanni e Michele di Felice ed Olivieri Adelaide fu Nicola, moglie di Michele Valente, tutti eredi indivisi di Barbero Domenico fu Michele, dom. il primo ad Ala di Stura (Torino) e gli altri due a Torino » Per l'usufrutto: Nervo Luigia fu Simone, interdetta, sotto la tutela del di lei fratello maggiorino, dom. a Collegno	70 —
Id. (1902)	15674 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Palo del Colle (Bari) . . . » Per l'usufrutto: Minerva sac. Giovanni fu Vito, dimorante a Palo del Colle.	301 —
Id. (1902)	15675 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . » Per l'usufrutto: Pedone sac. Tommaso fu Raffaele, dom. a Palo del Colle.	301 —
Id (1902)	15676 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . » Per l'usufrutto: Mastromatteo sac. Onofrio fu Michele, dom. a Palo del Colle.	301 —
Consolidato 5 %	132342	Confraternita del Sacramento in Fratta Todina (Perugia) . »	75 —
Id.	132343	Confraternita dell'Addolorata in Fratta Todina (Perugia) . »	20 —
Id.	132344	Confraternita del Rosario in Fratta Todina (Perugia) . . »	80 —
Id.	182603	Tatulli Pantaleone fu Francesco, dom. in Bitonto (Bari) . »	565 —
Id.	182605	Tatulli Pantaleone di Francesco, dom. in Bitonto (Bari) . »	25 —
P. N. 5 %	32937	Tatulli Anna Maria di Pantaleone, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bitonto (Bari) . . . . . »	25 —
Id.	32938	Tatulli Manuelita di Pantaleone, minore, ecc., come la precedente . . . . »	25 —
Id.	32939	Tatulli Caterina di Pantaleone, minore, ecc., come la precedente . . . . »	25 —
3.50 %	803050	Campo Anna fu Francesco, nubile, dom. in Palermo . . »	35 —
Consolidato 5 %	300090	Scarzillo Girolamo fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Buonincontro Anna fu Pasquale, ved. Scarzillo Domenico, dom. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) . . . . »	1,065 —
3.50 % (1902)	29363 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cafferata Maria Celestina fu Giambattista, ved. di Lavezzolo Francesco, dom. a Paggi, frazione del comune di Carasco (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Podestà Giacomo fu Domenico, dom. a Paggi di Carasco (Genova), vita durante.	175 —
Consolidato 5 %	142034	Bergamini Marino, Lina e Giuseppina fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Maccari Erminia, ved. Bergamini, dom. a Milano . . . . »	1,950 —
Id.	68410	Comune di Caltagirone (Catania) . . . . »	90 —

Roma, 31 gennaio 1924.

Il direttore generale: Cirillo.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SPECIALI — DIVISIONE II

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 10 marzo 1924 è aperto il concorso fra Ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere.	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1920-21	1921-22	1922-23	Media	1920-21	1921-22	1922-23	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.
				1° ESPERIMENTO.												
16	Milano	—	Milano	—	—	671280	768586	847991	762619	29544	43729	47699	40324	22000	31059	38324
5	Napoli	—	Napoli	—	—	347798	42332c	544980	438702	18223	26466	32549	25746	12655	19396	23746
164	Barra	Napoli	Napoli	—	—	211959	266560	351620	276713	13469	18628	22881	18326	15965	13460	16326
60	Lecce	—	Bari	—	—	201028	257352	316010	258130	13085	18165	21100	17450	14895	12760	15450
120	Palermo	—	Palermo	—	—	218253	268026	291720	259333	13688	18701	19886	17425	7485	12740	15425
199	Mantova	Mantova	Venezia	—	—	171105	275760	308898	251921	12038	19088	20744	17290	14535	12632	15290
181	Bologna	—	Firenze	—	—	185548	244710	277961	236073	12544	17535	19196	16425	13620	11940	14425
349	Caltanissetta	—	Palermo	—	—	196515	202576	199982	199691	12928	15428	15297	14551	11520	10440	12551
231	Mirandola	Modena	Firenze	Concordia	20025	205923	209590	120896	178803	13257	15779	11323	13453	10320	9562	11453
26	Dolo	Venezia	Venezia	—	—	146713	186730	163171	165538	11184	14636	13456	13092	9550	9273	11092
225	Torre Annunziata	Napoli	Napoli	—	—	108801	146373	203982	153052	9858	12619	15497	12658	8830	8926	10658
46	Milano	—	Milano	Musocco	Prova Ist.	127088	138915	150250	138751	10498	12245	12810	11851	4005	8280	9851
123	Messina	—	Palermo	Castanea delle Furie	*	80831	159499	166653	135661	8496	13274	13630	11800	7825	8240	9800
				Torre del Faro	*											
				Sant'Agata	*											
48	Milano	—	Milano	—	—	122784	126962	136549	128765	10347	11648	12127	11374	3715	7899	9374
130	Vicenza	Vicenza	Venezia	Montecchio Maggiore	*	110090	142448	110876	121138	9903	12422	10843	11056	6980	7644	9056
85	Pisa	—	Firenze	—	—	102755	121095	121315	115055	9646	11354	11364	10788	6640	7430	8788
293	Aversa	—	Napoli	—	—	92494	103439	141786	112573	9137	10472	12389	10666	6495	7332	8666
154	Livorno	—	Firenze	—	—	109136	105455	112730	109107	9869	10572	10936	10459	6295	7167	8459
263	Cammarata	Girgenti	Palermo	S. Giovanni Gemini	21957	91133	124294	106854	107427	9062	11514	10642	10406	6195	7124	8406
201	Prà	Genova	Torino	—	—	79890	103262	116893	100015	8444	10463	11141	10016	5770	6812	8016
157	Portoferraio	Livorno	Firenze	—	—	87064	99202	107842	98036	8838	10244	10690	9924	5660	6739	7924
74	Marino	Roma	Roma	Rocca di Papa	13762	72059	58037	66914	65670	8013	7362	7956	7777	3790	5021	5777
				2° ESPERIMENTO. Con riduzione del requisito di aggio al 50 % e del periodo di gestione personale nell'ultimo Banco a soli due anni.												
2	Napoli	—	Napoli	—	—	676841	899149	1.236 067	937359	29739	50257	62102	47366	27040	18346	22683
138	Napoli	—	Napoli	—	—	603060	732790	1.012 961	782937	27157	41939	55947	41681	22585	16072	19840
88	Taranto	Lecce	Bari	—	—	678932	610884	733294	674370	29812	35844	41963	35873	38910	13749	16936
101	Napoli	—	Napoli	—	—	529349	559009	741333	609897	24577	33250	42367	33398	17595	12759	15649
6	Palermo	—	Palermo	—	—	388990	492303	492476	457923	19664	29915	29921	26500	13210	10000	12250
121	Foggia	—	Bari	—	—	477426	431778	463245	457483	22759	26888	28461	26036	26395	9814	12018
91	Napoli	—	Napoli	—	—	337170	380763	480174	399369	17851	24338	29307	23832	11520	8932	10916
119	Foggia	—	Bari	—	—	251806	390589	461692	368029	14863	24829	28384	22692	21235	8476	10346
1	Palermo	—	Palermo	—	—	281434	387580	431110	366708	15900	24679	26855	22478	10565	8391	10239
23	Palermo	—	Palermo	—	—	307008	382217	404443	364556	16795	24410	25521	22242	10520	8296	10121
35	Roma	—	Roma	—	—	330970	446100	320876	365982	17633	27601	21342	22192	10560	8276	10096
477	Cava ei Tirreni	Salerno	Napoli	Pregiato	*	242117	308094	402550	317587	14524	20705	25425	20218	18325	7487	9109
115	Napoli	—	Napoli	—	—	213728	281462	371015	288735	13530	19373	23851	18918	8330	6967	8459
183	Napoli	—	Napoli	—	—	211797	254255	394651	286901	13463	18013	25032	18836	8275	6934	8418
160	Torre del Greco	Napoli	Napoli	—	—	229899	292757	322180	281612	14096	19937	21407	18480	16250	6792	8240
14	Palermo	—	Palermo	—	—	235305	290200	296576	274027	14285	19810	20127	18074	7905	6629	8037
85	Palermo	—	Palermo	—	—	254268	284353	288740	275787	14949	19517	19735	18067	7955	6626	8033
26	Torino	—	Torino	—	—	214763	289584	301072	268473	13566	19779	20352	17899	7745	6559	7949
28	Palermo	—	Palermo	—	—	230852	274099	295533	266828	14129	19004	20075	17736	7700	6494	7868
166	Ponticelli	Napoli	Napoli	—	—	152627	242107	325740	240158	11392	17405	21585	16794	13855	6117	7397
227	Cornigliano Ligure	Genova	Torino	—	—	232180	243591	261578	245783	14176	17479	18376	16677	14180	6070	7338
116	Roma	—	Roma	—	—	214023	242303	254116	236814	13540	17415	18905	16320	6835	5928	7160
39	Torino	—	Torino	—	—	190173	233716	235430	219773	14808	16985	17071	16288	6340	5915	7144

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere.	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Comparti-mento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1920-21	1921-22	1922-23	Media	1920-21	1921-22	1922-23	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.
122	Messina	—	Palermo	—	—	193809	249774	251250	231611	12833	17788	17862	16161	13365	5864	7080
48	Pistoia	Firenze	Firenze	—	—	196659	238080	256320	230353	12933	17204	18115	16084	13290	5833	7042
488	Nocera Inferiore .	Salerno	Napoli	—	—	178823	214866	287998	227229	12309	16042	19700	16017	13110	5806	7008
177	Catania	—	Palermo	—	—	167610	236705	264700	223005	11916	17135	18535	15862	12865	5744	6931
111	Roma	—	Roma	—	—	193254	233238	247875	224789	12813	16960	17693	15822	6490	5728	6911
29	Roma	—	Roma	—	—	195209	248859	213700	219256	12882	17742	15984	15536	6325	5614	6768
225	Pegli	Genova	Torino	—	—	158731	247330	231763	212608	11605	17666	16887	15386	12270	5554	6693
316	Trapani	—	Palermo	—	—	164383	212431	220045	198953	11803	15921	16301	14675	11480	5270	6337
218	Catanzaro . . .	—	Bari	—	—	124396	195995	251070	190487	10403	15099	17851	14451	10990	5180	6225
176	Bologna	—	Firenze	—	—	150521	195357	225394	190424	11318	15067	16569	14318	10990	5127	6159
237	Aquila	—	Roma	—	—	144253	188612	228357	187074	11098	14730	16715	14181	10795	5072	6090
108	Padova	—	Venezia	—	—	157151	198647	206522	187440	11550	15232	15626	14136	10815	5054	6068
177	Casalnuovo . .	Napoli	Napoli	—	—	134206	175282	226690	178726	10747	14064	16634	13815	10315	4926	5907
254	Ferrara	—	Venezia	—	—	154481	176080	206421	178994	11456	14104	15621	13727	10330	4890	5863
273	S. M. Capua Vetere	Caserta	Napoli	—	—	165231	172869	189330	175810	11833	13943	14766	13514	10145	4805	5757
21	Venezia	—	Venezia	—	—	187329	193359	136830	172506	12606	14966	12136	13236	4980	4694	5618
40	Roma	—	Roma	—	—	149569	164766	186086	166807	11284	13538	14604	13142	4815	4656	5571
223	Teramo	—	Roma	—	—	112962	177356	200842	163720	10063	14167	15340	13190	9445	4676	5595
202	Nervi	Genova	Torino	—	—	136647	159904	173468	156673	10832	13295	13973	12700	9040	4480	5350
74	Udine	—	Venezia	—	—	137920	155180	178353	157151	10877	13059	14116	12684	9070	4473	5342
232	Girgenti	—	Palermo	—	—	114826	150702	169208	144912	10069	12834	13760	12221	8360	4288	5110
69	Sesto S. Giovanni	Milano	Milano	Cinisello	8587	93186	153327	156543	134352	9175	12966	13127	11756	7755	4102	4878
				Gorla I	18240											
229	Gragnano . . .	Napoli	Napoli	Lettere	14512	97528	128491	176506	134175	9414	11725	14123	11754	7740	4101	4877
				S. Antonio Abate	17710											
143	Livorno	—	Firenze	—	—	143073	140142	131286	138167	11057	12307	11862	11742	7975	4096	4871
248	Marano	Napoli	Napoli	—	—	98465	135300	164056	132607	9466	12065	13503	11678	7650	4071	4839
80	Mesagne. . . .	Lecce	Bari	—	—	77792	138056	182714	132854	8328	12202	14435	11655	7665	4062	4827
470	Baronissi . . .	Salerno	Napoli	—	—	148197	126305	92764	122422	11237	11615	9794	10882	7065	3752	4441
45	Moncalieri . . .	Torino	Torino	—	—	112395	126871	111953	117073	9983	11643	10807	10841	6755	3736	4420
198	Mantova. . . .	—	Venezia	—	—	90746	110087	132206	111013	9041	10804	11910	10585	6405	3634	4292
78	S. Vito dei Norm.	Lecce	Bari	S. Michele Salentino	4143	103111	113076	108947	108378	9658	10953	10745	10452	6255	3580	4226
24	Burano	Venezia	Venezia	—	—	90324	115201	112310	105945	9017	11060	10913	10330	6115	3532	4165
118	Monselice . . .	Padova	Venezia	—	—	90412	115698	111242	105784	9022	11084	10860	10322	6105	3528	4161
182	Iesi	Ancona	Roma	Cingoli	[illegible]	80218	112330	123850	105466	8462	10916	11492	10290	6085	3516	4145
				Cupramontana	3782											
75	Lercara	Palermo	Palermo	Castronovo	[illegible]	86754	110882	115972	104536	8821	10844	11097	10254	6030	3501	4127
54	Milano. . . .	—	Milano	—		96868	109369	104221	103486	9377	10767	10510	10218	2985	3487	4109
383	Cassino	Caserta	Napoli	Piedimonte S. Germ.	[illegible]	87700	106523	112104	102109	8874	10626	10905	10135	5893	3454	4067
				Castrocielo	*											
				Ausonia	4161											
				Cervaro	12319											
				S. Apollinare	4883											
119	Grosseto. . . .	—	Roma	Arcidosso	3485	83202	109132	106088	99474	8752	10756	10672	10060	5740	3424	4030
				Cinigiano	*											
				Follonica	6400											
				Giuncarico (Di nuova istituzione)	—											
136	Spoleto	Perugia	Roma	—	—	74364	93771	89052	85729	8140	9953	9531	9208	4945	3083	3604
83	Civitacastellana .	Roma	Roma	Magliana Sabina	4471	79069	79038	108560	88889	8401	8800	10261	9154	5515	3061	3577
				Morlupo	*											
				Sant'Oreste	2197											
				Vignanello	9470											
146	Marostica . . .	Vicenza	Venezia	—	—	53827	68186	138288	86767	7010	8073	11722	8935	5005	2974	3467
40	Mirano	Venezia	Venezia	—	—	66870	81057	96078	81335	7727	8974	10023	8908	4695	2963	3454
7	Mira.	Venezia	Venezia	—	—	78313	77185	72145	75881	8357	8700	8350	8469	4380	2787	3234
466	Amalfi.	Salerno	Napoli	—	—	43707	64454	118627	75595	6234	7810	11231	8425	4365	2770	3212
79	Cividale	Udine	Venezia	—	—	40316	91896	90652	74288	5928	9669	9645	8414	4290	2765	3207
36	Pellestrina. . .	Venezia	Venezia	Malamocco	12922	73233	77942	69688	73621	8077	8755	8176	8336	4250	2734	3168
52	Bisceglie. . . .	Bari	Bari	—	—	78245	67605	75862	73904	8353	8030	8610	8331	4265	2732	3165
77	Fossano	Cuneo	Torino	Benevagienna	*	63401	71505	82240	72382	7537	8305	9055	8299	4180	2719	3149
165	Lanciano . . .	Chieti	Bari	Archi	*	58863	65923	80423	68403	7287	7914	8928	8043	3950	2617	3021
				Casoli	*											
				Lama de' Peligni	11275											
				Paglieta	4119											
230	Favara	Girgenti	Palermo	—	—	52406	67521	81760	67229	6932	8026	9021	7993	3880	2597	2996

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere.	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1920-21	1921-22	1922-23	Media	1920-21	1921-22	1922-23	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.
49	Venaria Reale .	Torino	Torino	—	—	61426	74094	62894	66138	7428	8486	7960	7958	3620	2583	2979
54	Ciriè.	Torino	Torino	—	—	55351	66284	74655	65430	7094	7939	8523	7852	3775	2540	2926
572	Ariano di Puglia.	Avellino	Napoli	Accadia	1445	51658	64885	77932	64825	6891	7842	8754	7829	3745	2531	2914
				Monteleone	*											
76	Pescia	Lucca	Firenze	Altopascio	6968	55464	72052	65882	64466	7100	8341	7911	7784	3720	2513	2892
				Montecarlo Valdiniev.	*											
55	Ficarazzi. . . .	Palermo	Palermo	—	—	63915	65989	63278	64394	7565	7919	7727	7737	3715	2494	2868
97	Martina Franca	Lecce	Bari	—	—	52632	64706	71251	62863	6944	7829	8354	7709	3630	2483	2854
10	Fasano	Bari	Bari	—	—	41318	50611	93945	61968	6018	6844	9875	7579	3575	2431	2789

3° ESPERIMENTO.

Possono prendervi parte tutti indistintamente i Ricevitori personalmente esercenti.

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media	Risc. 1920-21	Risc. 1921-22	Risc. 1922-23	Media	Aggi 1920-21	Aggi 1921-22	Aggi 1922-23	Media	Cauzione	Minimo dell'aggio
12	Milano.	—	Milano	—	—	270558	379748	320305	323537	15519	24287	21313	20373	9335	Qualunque
281	Siracusa	—	Palermo	—	—	187589	223616	222620	211275	12615	16480	16430	15175	12190	Id.
255	Ferrara	—	Venezia	—	—	157870	194940	218060	190290	11575	15047	16203	14275	10980	Id.
412	Gerace Marina.	Reggio Cal.	Palermo	Bovolino	26775	135259	155198	120330	136929	10784	13059	11377	11740	7900	Id.
				Ardore	*										
				Bova Marina	*										
				Bianco	*										
				Brancaleone	*										
				Gerace Superiore	4248										
220	Giarre	Catania	Palermo	Macchia	8050	106390	134917	149284	130197	9774	12045	12762	11527	7510	Id.
				Milo	*										
				S. Giovanni	5433										
				S. Alfio	4392										
75	Nettuno	Roma	Roma	—	—	65749	81684	112082	86505	7666	9017	10902	9195	4995	Id.
377	Atina	Caserta	Napoli	Alvito	24746	54610	85321	97550	79161	7054	9272	10128	8818	4570	Id.
				Val di Comino	5242										
351	Cicciano	Caserta	Napoli	Tufino	11793	44567	57468	89341	63792	6311	7323	9553	7729	3685	Id.
191	Feltre	Belluno	Venezia	—	—	51705	61792	72488	61995	6893	7625	8372	7630	3589	Id.
100	Cecina.	Pisa	Firenze	Rosignano	7187	47508	66965	63022	59195	6583	7981	7711	7425	3415	Id.
322	Recale.	Caserta	Napoli	Portico	12155	45485	56053	60111	53883	6394	7224	7508	7042	3110	Id.
				S. Clemente	18908										
144	Serravalle Scrivia.	Alessandria	Torino	Arquata	*	44866	56531	54951	52116	6337	7257	7142	6912	3170	Id.
				Cassano Spinola	*										
				Gavi	13650										
365	Piedimonte d'Alife	Caserta	Napoli	Alife	9358	42332	54569	59162	52021	6110	7120	7440	6890	3000	Id.

* Le Collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla *Cassa Sovvenzioni* e. per essa, all'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del *Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto* (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire una, **distintamente per ogni Banco,** e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile nel proprio interesse dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 10 marzo 1924 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Ricevitore del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 28 gennaio 1924 pel conseguimento del Banco n. . . . . in . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*).

Roma, 28 gennaio 1924.

Il direttore capo della Divisione II
SEPE.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.